

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

COPIA

IL PRESIDENTE
F.to QUIRITI Pier Giacomo

IL SEGRETARIO
F.to TOCCI Giuseppe Francesco

CONSORZIO
ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE
“A.A.C.”

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione dell'Assemblea Consortile

Verbale n. 02

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'albo pretorio online il giorno 21.05.2021, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi.

OGGETTO: Modifiche statutarie. Provvedimenti.

L'anno DUEMILAVENTI, addì TRENTA del mese di APRILE, alle ore 15,00, vennero per oggi convocati i seguenti componenti di questa Assemblea Consortile, in modalità telematica ai sensi del Decreto del Presidente n. 1/2020, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione:

IL SEGRETARIO
F.to TOCCI Giuseppe Francesco

=====

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

NOME	ENTE RAPPRESENTATO	PRESENTE ASSENTE	QUOTA PRESENZA	QUOTA ASSENZA
MARCARINO Marco (delegato)	Comune di Alba	P	5/1000	
CHIECCHIO Erika (delegato)	Comune di Mondovì	P	5/1000	
TALLONE Dario	Comune di Fossano	A		5/1000
DALMASSO Davide (delegato)	Comune di Cuneo	P	5/1000	
DACOMO Giuseppe	Co.A.B.Se.R. – Alba	P	277/1000	
QUIRITI Pier Giacomo	C.E.C. – Cuneo	P	272/1000	
ROSSETTO Giuseppe (Vice Presidente)	A.C.E.M. – Mondovì	P	164/1000	
RUBIOLO Fulvio	C.S.E.A. – Saluzzo	P	267/1000	
TOTALE			995/1000	5/1000

Divenuto esecutivo per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 267/2000.

Fossano, lì _____

IL SEGRETARIO
TOCCI Giuseppe Francesco

Assiste alla seduta, in qualità di segretario, il Sig. TOCCI Dr. Giuseppe Francesco.

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Il dott. QUIRITI Piergiacomo, nella sua qualità di membro più anziano di età, ai sensi dell'art. 18, comma secondo, dello Statuto, dato atto della assenza del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea, assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea, e, constatata la validità del numero legale, invita l'Assemblea a discutere e a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Fossano, Li 21.05.2021

IL SEGRETARIO
TOCCI Giuseppe Francesco
(firmato digitalmente)

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

VISTO il vigente statuto dell'Ente, e in particolare l'art. 21, comma 1, secondo il quale "Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta".

Ritenuto di prevedere che i componenti possano essere rieletti una seconda volta se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore alla metà della durata ordinaria del mandato, al fine di evitare che il mero dato formale dell'aver ricoperto un mandato sia collegato al dato sostanziale che tale mandato si sia svolto per un periodo congruo, pari almeno alla metà della durata prevista;

Ritenuto, quindi, di aggiungere al comma 1 dell'art. 21 sopra richiamato il seguente periodo: "Possono essere rieletti una seconda volta se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".

Dato atto che il 1° comma dell'art. 21 viene così riformulato:

"Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta. Possono essere rieletti una seconda volta se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2003, n. 64-9402, con la quale è stato approvato lo Schema di Convenzione dell'Associazione d'Ambito Territoriale Ottimale relativo schema di Statuto e dato atto che tale schema, nel prevedere la composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 19) nulla prevede in ordine alla durata del Consiglio e che pertanto non vi sono vincoli alla potestà dell'ente di autodeterminarsi in ordine alla durata della carica di Consigliere di Amministrazione (di cui, si ricorda, ai sensi dello stesso art. 21 il Presidente è membro);

Considerato che la citata DGR 64-9402 prevede che "Ferma restando la cogenza dei principi derivanti dalle norme di legge statale e regionale contenuti nel disciplinare tipo è facoltà dei soggetti associati di integrare ed eventualmente modificare, nelle prescrizioni non tassative, gli schemi di convenzione e gli schemi di Statuto in ragione delle specificità territoriali";

Visto l'art. 13 dello Statuto, secondo il quale le modifiche statutarie sono "atti fondamentali" dell'Assemblea, e come tali, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, è necessario che vengano approvate con la maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione degli aventi diritto, anche per le sedute in seconda convocazione;

Ritenuto di procedere;

ACQUISITO preventivamente il parere favorevole da parte del segretario - responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

Di procedere alla modifica statutaria descritta in premessa, per le motivazioni vi riportate, e di dare quindi atto che l'art. 21, comma 1, dello statuto viene così formulato:

"Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta. Possono essere rieletti una seconda volta se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".

Di dare atto che, come previsto dal combinato disposto degli artt. 13, comma 1, e 16 dello Statuto, l'art. 2 bis del vigente Statuto, si è proceduto con il voto favorevole dei due terzi delle quote di partecipazione degli aventi diritto;

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, l'Assemblea Consortile dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.